



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE

SECONDO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO PRESSO LO STUDENTATO DI ATENEIO

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Art. 1 – Disposizioni generali	2
Art. 2 – Destinatari.....	2
Art. 3 – Posti alloggio disponibili.....	2
Art. 4 – Posti alloggio riservati agli studenti stranieri in mobilità in ingresso.....	2
Art. 5 – Posti alloggio riservati agli studenti “fuori sede”.....	2
Art. 6 – Posto auto	3
Art. 7 – Posti alloggio in camere attrezzate per studenti disabili.....	3
Art. 8 – Retta mensile.....	3
Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda	3
Art. 10 – Graduatorie per l’assegnazione dei posti alloggio	4
Art. 11 – Accettazione del posto alloggio per gli studenti in graduatoria	4
Art. 12 – Assegnazione del posto alloggio e relativa durata.....	5
Art. 13 – Assenze prolungate.....	5
Art. 14 – Recesso e decadenza.....	5
Art. 15 – Trattamento dei dati personali.....	5
Art. 16 – Ulteriori informazioni	6

Art. 1 – Disposizioni generali

1. L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste offre ai propri studenti la possibilità di concorrere per l'assegnazione di un posto alloggio presso lo Studentato di Ateneo, localizzato in Viale Piccolo San Bernardo, n. 26, nel Comune di Aosta.
2. Il presente bando definisce i criteri per l'assegnazione di un posto alloggio presso lo Studentato di Ateneo per il secondo semestre dell'anno accademico 2021/2022.

Art. 2 – Destinatari

1. Possono concorrere per l'assegnazione del posto alloggio presso lo Studentato di Ateneo:
 - a) gli studenti stranieri in mobilità in ingresso presso l'Ateneo nell'anno accademico 2021/2022;
 - b) gli studenti “fuori sede” regolarmente iscritti nell'anno accademico 2021/2022 ad un corso di studio dell'Università della Valle d'Aosta che non hanno situazioni debitorie nei confronti dell'Ateneo.
2. Sono qualificati “fuori sede” gli studenti:
 - a) residenti in Valle d'Aosta, in Comuni non limitrofi ad Aosta o la cui distanza da Aosta sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo pari o superiore a 70 minuti o che non dispongono di mezzo pubblico utile sia per l'andata sia per il ritorno in orari compatibili con lo svolgimento delle lezioni. Non sono in ogni caso considerati “fuori sede” gli studenti che risiedono in uno dei seguenti Comuni: Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençon, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe e Sarre;
 - b) residenti in altre Regioni italiane o all'estero.

Art. 3 – Posti alloggio disponibili

1. I posti alloggio da assegnare tramite il presente bando sono complessivamente 6 in camera singola, di cui 1 in camera attrezzata per disabili.

Art. 4 – Posti alloggio riservati agli studenti stranieri in mobilità in ingresso

1. Sono riservati agli studenti stranieri in mobilità in ingresso presso l'Ateneo 3 posti alloggio, oltre a eventuali posti non attribuiti a seguito delle assegnazioni di cui al successivo art.5.
2. I posti sono assegnati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 5 – Posti alloggio riservati agli studenti “fuori sede”

1. Sono riservati agli studenti “fuori sede” 3 posti alloggio, oltre a eventuali posti non attribuiti a seguito delle assegnazioni di cui al precedente art. 4.
2. I posti alloggio destinati agli studenti “fuori sede” sono assegnati in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità. In caso di parità (medesimo valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o mancata indicazione del valore dello stesso), precede lo studente il cui comune di residenza si colloca a maggiore distanza chilometrica dalla città di Aosta. In caso di ulteriore parità, precede lo studente più giovane di età.

Art. 6 – Posto auto

3. Unitamente alla richiesta di assegnazione di posto alloggio, è possibile concorrere per l'assegnazione di un posto auto coperto. È disponibile un posto auto coperto, assegnato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 7 – Posti alloggio in camere attrezzate per studenti disabili

1. È disponibile un posto alloggio in camere singole attrezzate per studenti disabili. In caso di numero di domande superiore alla disponibilità, il posto è attribuito sulla base di una valutazione effettuata da parte del Docente delegato dal Rettore per la disabilità.

Art. 8 – Retta mensile

1. Per gli studenti di cui al precedente art. 4 l'importo del canone mensile è pari a € 150,00.
2. Per gli studenti di cui al precedente art. 5 l'importo del canone mensile di un posto alloggio è determinato, sulla base della fascia dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di appartenenza, nel modo seguente:
 - I^a fascia (ISEE \leq 14.000,00 euro): 150,00 euro;
 - II^a fascia (ISEE $>$ 14.000,00 euro e \leq 23.000,00 euro): 220,00 euro;
 - III^a fascia (ISEE $>$ 23.000,00 euro e \leq 32.000,00 euro): 280,00 euro;
 - IV^a fascia (ISEE $>$ 32.000,00 euro e \leq 40.000,00 euro): 350,00 euro;
 - V^a fascia (ISEE $>$ 40.000 euro e \leq 80.000,00 euro): 400,00 euro;
 - VI^a fascia (ISEE $>$ 80.000,00 euro) 425,00 euro;

AVVERTENZA: Ai fini del rispetto delle scadenze previste dal presente bando, si segnala l'importanza di presentare tempestivamente agli enti preposti la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) necessaria ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

3. La mancata indicazione del valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario comporta, per gli studenti di cui al precedente art. 5, l'automatica collocazione nella VI^a fascia.
4. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 10 lett. a), b) e c) sono esonerati dal pagamento della retta mensile.
5. Gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 50%, collocati nelle graduatorie di cui al successivo art. 10 lett. a), b) e c) sono esonerati dal pagamento di metà della retta mensile prevista per la fascia di appartenenza.
6. La retta mensile del posto auto è pari a 50,00 euro, indipendentemente dalla fascia ISEE di appartenenza.
7. La retta deve essere versata ogni mese anticipatamente, dal 1° giorno al 10° giorno di ogni mese.

Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l'assegnazione di un posto alloggio, predisposta secondo i moduli allegati al presente bando (allegato A per gli studenti di cui al precedente art. 4 e allegato B per gli studenti di cui al precedente art. 5) e corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata **entro le ore 12:00 di giovedì 9 dicembre 2021** mediante invio tramite posta elettronica semplice, all'indirizzo

diritto-studio@univda.it, della richiesta debitamente sottoscritta su formato cartaceo e successivamente scansionata, in formato pdf, indicando come oggetto “domanda posto alloggio”. È altresì consentito l’invio tramite posta elettronica semplice della domanda sottoscritta con firma digitale.

I file allegati non dovranno avere dimensione superiore a 15 MB cadauno e le mail inviate non dovranno avere dimensione superiore a 25 MB totali.

2. Gli studenti già iscritti all’Università sono tenuti ad inviare la domanda dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale (dominio@univda.it).
3. L’Ateneo provvederà ad inviare all’indirizzo di posta elettronica semplice del mittente conferma dell’avvenuta ricezione della domanda entro i tre giorni lavorativi successivi.

Art. 10 – Graduatorie per l’assegnazione dei posti alloggio

1. L’assegnazione del posto alloggio ai primi tre studenti di cui all’art. 4 è comunicata contestualmente all’invio della conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
2. Gli ulteriori posti alloggio e i posti auto sono assegnati sulla base di apposite graduatorie:
 - a) una relativa agli studenti di cui all’art. 4, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 1;
 - b) una relativa agli studenti di cui all’art. 5;
 - c) una relativa all’assegnazione di cui all’art. 6;
 - d) una relativa all’assegnazione di cui all’art. 7.
3. Le graduatorie per l’assegnazione dei posti alloggio e del posto auto sono pubblicate sul sito internet di Ateneo a partire da **lunedì 20 dicembre 2021**.

Art. 11 – Accettazione del posto alloggio per gli studenti in graduatoria

1. Gli studenti di cui all’art. 9, comma 1 e coloro che risultano utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’art. 9, comma 2 devono confermare l’accettazione del posto alloggio tramite pagamento dell’importo di euro 150,00 entro **mercoledì 26 gennaio 2022**, mediante le modalità che saranno rese note unitamente alla pubblicazione delle graduatorie.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene restituito unicamente in caso di mancata immatricolazione all’Università.
3. La mancata effettuazione del pagamento di cui al comma 1 equivale a rinuncia all’assegnazione del posto alloggio. In tale caso si procederà allo scorrimento della/e graduatoria/e, comunicando via mail agli interessati le scadenze per l’effettuazione del versamento richiesto per l’accettazione del posto. Al fine di agevolare le operazioni di scorrimento della graduatoria, lo studente che non intende confermare l’accettazione del posto alloggio è invitato a comunicare tempestivamente la propria volontà, inviando apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica diritto-studio@univda.it, con oggetto “rinuncia posto alloggio”.
4. A seguito della verifica dell’avvenuto pagamento di cui al comma 1, l’Università trasmette all’indirizzo di posta elettronica dello studente la convocazione per la sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto alloggio di cui al successivo articolo 11, con l’indicazione della data, dell’orario e del luogo in cui presentarsi.
5. In caso di sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto alloggio di cui al successivo articolo 12, il contributo di cui al precedente comma 1 viene trattenuto a titolo di deposito cauzionale.
6. In caso di sopravvenuta disponibilità di posti alloggio a seguito di recesso da parte degli studenti assegnatari, l’Università si riserva di contattare gli studenti in graduatoria, comunicando il periodo utile di fruizione del posto alloggio e indicando un termine per l’accettazione dello stesso.

7. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'art. 10, comma 2, lett. a) e b), gli eventuali posti ancora disponibili a seguito dell'assegnazione di cui al precedente comma 6 sono assegnati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle eventuali ulteriori domande.

Art. 12 – Assegnazione del posto alloggio e relativa durata

1. Lo studente che ha confermato l'accettazione del posto alloggio deve sottoscrivere il verbale di assegnazione del posto alloggio e l'eventuale ulteriore documentazione prevista.
2. La mancata presentazione nella data e nell'orario di convocazione per la sottoscrizione del verbale, in assenza di tempestiva e preventiva richiesta di diverso appuntamento, equivale a rinuncia del posto alloggio.
3. L'assegnazione del posto alloggio ha di regola una durata di 5 mesi, con inizio di norma dal mese di marzo 2022 e termine al 31 luglio 2022.
4. Qualora l'assegnazione del posto alloggio avvenga dal primo di ciascun mese e comunque entro il 15, la retta è corrisposta per intero; dal 16 in poi è corrisposta per mezza mensilità. Nel caso in cui l'assegnazione abbia termine dal 16 al 30 si fa riferimento al mese completo, dall'1 al 15 a mezza mensilità.
5. Per ulteriori informazioni utili sulle condizioni di fruizione del posto alloggio, si rimanda al Regolamento generale dello Studentato, [pubblicato sul sito internet di Ateneo](#).

Art. 13 – Assenze prolungate

1. Lo studente che durante il periodo di assegnazione del posto alloggio intende assentarsi per periodi prolungati, superiori ai quindici giorni, deve darne preventiva informazione scritta all'Università, specificando la durata dell'assenza ed è tenuto, in ogni caso, a effettuare i pagamenti previsti.

Art. 14 – Recesso e decadenza

1. Lo studente che intende recedere dall'assegnazione del posto alloggio deve darne informazione scritta e motivata all'Università con un preavviso di almeno 30 giorni, fatti salvi gravi e documentati motivi.
2. L'assegnazione del posto alloggio cessa automaticamente e lo studente deve lasciare libero il posto alloggio entro i successivi 7 giorni in caso di conseguimento del titolo accademico o interruzione degli studi (rinuncia, sospensione).
3. Gli studenti che presentano domanda di assegnazione di posto alloggio come iscritti sotto condizione al primo anno delle lauree magistrali, in caso di mancato perfezionamento dell'immatricolazione alla laurea magistrale e conseguente regolarizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2021/2022 in qualità di fuori corso presso l'Ateneo, possono mantenere la fruizione del posto alloggio per l'intero periodo previsto.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati all'assegnazione di un posto alloggio saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.

2. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.
3. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it

Art. 16 – Ulteriori informazioni

1. Ulteriori informazioni possono essere reperite presso la [pagina dedicata](#) sul sito web dell'Università www.univda.it oppure presso l'Ufficio Diritto allo Studio e Segreterie studenti della Direzione generale di Ateneo (diritto-studio@univda.it).
2. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni: Dott. Stefano Borlini.

IL DIRETTORE GENERALE
Lucia RAVAGLI CERONI
(firmato digitalmente)

Allegati: 2

- A. Modulo di domanda per gli studenti stranieri in mobilità in ingresso;*
- B. Modulo di domanda per gli studenti fuori sede.*